Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 febbraio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936-anno XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto 24 aprile 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Colonna Giovanni fu Vincenzo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 16 aprile e San Rossore 25 giugno 1936-XIV, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 4 ottobre 1922 e 20 dicembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lusuardi Giuseppe fu Girolamo.

(343)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2361.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2362.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936, per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 1° aprile 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dei diritti di dogana, a partire dalla data anzidetta, di centomila quintali di acciaio in blooms e bidoni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2363.

Cancellazione degli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, furono aggiunti agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava gli abitati suddetti, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altre opere;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2364.

Cancellazione dell'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1919, n. 2406, col quale l'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2365.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto fascista sperimentale della ceramica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 23 luglio 1936, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto fascista sperimentale della ceramica, costituito per gli scopi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto fascista sperimentale della ceramica aderente alla Confederazione fascista degli industriali, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Istituto al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 18. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto fascista sperimentale della ceramica.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È istituito in Milano ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nell'interesse delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, un « Istituto fascista sperimentale della ceramica », avente lo scopo di compiere le ricerche e le analisi occorrenti all'industria della ceramica, nelle sue diverse branche (ceramica propriamente detta, refrattari, grès, abrasivi e laterizi).

L'Istituto aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale costituisce nel suo seno due sezioni:
a) la sezione per smalti, vernici e colori;
b) la sezione per le argille e i caolini e per lo studio di altri problemi interessanti l'industria della ceramica.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale ha i seguenti compiti:

1° di promuovere alla stregua delle progressive conquiste nazionali nel campo delle ricerche delle materie prime, la graduale possibile sostituzione di quelle importate;

2° di contribuire mediante ricerche sperimentali allo studio dei problemi riguardanti la ceramica, diffondendone i risultati e dando gli opportuni consigli ai produttori, affinchè nelle singole lavorazioni possano essere introdotti i necessari miglioramenti;

3° di svolgere azione intesa al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria della ceramica;

4° di eseguire analisi, prove, esperimenti;

5° di tenere nei modi consentiti dalle disposizioni di legge, e d'intesa con le Associazioni sindacali competenti, corsi di istruzione teorico-pratici per operai e capi operai della industria ceramica;

6° di curare la diffusione degli studi e notizie interessanti l'industria della ceramica, ed in particolare dei risultati ottenuti dalle ricerche scientifiche e pratiche che si eseguiscono all'interno ed all'estero.

Organi dell'Istituto.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio si compone:

1° del presidente dell'Istituto;

2° di cinque rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;

3° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica;

4° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

5° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

6° di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista delle belle arti;

7° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

8° di un direttore in carica di Regia scuola di ceramica del Regno, designato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli altri Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'Istituto potranno nominare nel Consiglio propri rappresentanti in rapporto all'ammontare del contributo annuo versato e secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.

Il direttore dell'Istituto sperimentale parteciperà alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi ed in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il termine suddetto può essere abbreviato e l'invito può essere fatto con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà, e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 7.

Spetta al Consiglio:

a) eleggere il vice presidente;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto non oltre rispettivamente il 30 settembre ed il 30 aprile di ogni anno;

c) adottare ogni deliberazione relativa all'ordinamento ed al funzionamento interno dell'Istituto, nonchè all'inquadramento ed alla nomina del personale;

d) deliberare eventuali modifiche al presente statuto;

e) dare parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal presidente.

Art. 8.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali; ha la rappresentanza legale dell'Istituto, e la sua nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il presidente ordina le spese entro i limiti del bilancio e dispone per l'ordinario funzionamento dell'Ente. È di diritto presidente del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Patrimonio ed amministrazione.

Art. 9.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Istituto;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Al principio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio a cura del presidente l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 10.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo deliberato annualmente dalla Federazione Nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;

b) da contributi volontari di Enti e di privati;

c) dagli interessi attivi, dalle rendite patrimoniali e da ogni altra somma che per atti di liberalità o per qualsiasi diverso titolo pervenga all'Istituto.

Art. 11.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 12.

Per ciascun esercizio finanziario sarà nominato un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed un supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo ed un supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali ed uno effettivo nominato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.

Art. 13.

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento agli statuti ed alle deliberazioni della Confederazione fascista degli industriali e della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2366.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Roncaro (Pavia).

N. 2366. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Roncaro (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2367.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite del comune di Piacenza.

N. 2367. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del Suffragio in S. Antonio e dello Spirito Santo in S. Dalmazio, con sede in comune di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2368.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 2368. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione di nove quadri, dipinti su tela e che non offrono alcun interesse artistico, del valore complessivo di L. 950, costituenti un lascito della signora Forti Anna, giusta testamento olografo in data 25 settembre 1934, depositato presso l'avvocato Giovanni Marini, da destinarsi ad un Ufficio statale per l'arredamento dei propri locali.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2369.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia di S. Maria degli Angeli », in Palermo.

N. 2369. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta « Compagnia di S. Maria degli Angeli » sotto il titolo degli Angelini, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 48.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 49.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti di alcune tenute dell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 30-31 luglio 1936-XIV con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi rustici qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

I. — Tenuta del « Tabio », di circa ettari 170, di pertinenza, come in catasto, della signora Pace Marianna fu Annibale vedova Avenali. La predetta tenuta confina:

a) con la proprietà di Pace Gabriella e di Pace Letizia; *b*) con la strada migliaria 55, già vecchio alveo del fiume Ufente; *c*) con la via Appia; *d*) con le proprietà Martellucci, Veloccia e Cooperativa « La Fratellanza » di Sonnino.

E' riportata nel vigente catasto rustico del comune di Terracina, alla partita n. 2874 in testa alla ditta: Pace contessa Marianna fu Annibale vedova Avenali, con i seguenti dati:

Foglio mappa n. 16, particelle 1-*a*, 2, 3-*a*, 3-*c*, 4, 5-*b*, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20-*c*, 21-*b*, 22 per complessivi ettari 139.90.05 e con il reddito imponibile di L. 15.466,11.

E' nel vigente catasto rustico del comune di Sezze, alla partita n. 4606 in testa alla ditta: Pace Marianna fu Annibale maritata Avenali, con i seguenti dati:

Foglio di mappa n. 132, particelle 13, 14, 15, 20 per la superficie complessiva di ettari 30.85.30 e con la rendita imponibile di L. 2990,53.

In totale la tenuta sopraindicata ha la superficie catastale di ettari 170.75.35 e il reddito imponibile di L. 18.456,64.

II. — Tenuta « Cassanello e Quartaccio » sita in territorio dei comuni di Terracina, Priverno e Sezze, della estensione di circa ettari 157 e di pertinenza, come in catasto, della signora Pace Letizia fu Annibale, maritata Cavalletti.

Le tenute predette sono costituite da due distinti accorpamenti, aventi i confini sottodescritti:

1) Tenuta Cassanello: *a*) proprietà della Cooperativa agricola « La Fratellanza » di Sonnino; *b*) proprietà di Pace Marianna vedova Avenali; *c*) proprietà di Pace Gabriella in Rodolfo; *d*) fiume Ufente;

2) Tenuta Quartaccio: *a*) proprietà del comm. Gaetani Giuseppe; *b*) tenuta di Mesa della S. A. Mesa; *c*) canale Selcella.

La tenuta Cassanello è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Priverno alla partita n. 2530 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale, con i seguenti dati: foglio mappa n. 75, particella 5 per ettari 88.12.00 con la rendita imponibile di L. 12.777,40; e nel vigente catasto rustico del comune di Terracina alla partita n. 2910 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale maritata Cavalletti, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 16 particelle 1-*b*, 3-*b*, 20-*a*, per la superficie complessiva di ettari 30.05.05 e con la rendita imponibile di L. 4331,05.

La tenuta Quartaccio è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze alla partita 4607 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale maritata Cavalletti, con i seguenti dati: foglio di mappa 117, particella 6 per ettari 39.21.10 e con la rendita imponibile di L. 4509,27.

III. — Parte della tenuta « Ponte Bianco » confinante: *a*) col vione consorziale lungo la migliaria 49; *b*) con la via Appia; *c*) con la migliaria 50; *d*) con il canale Selcella.

La tenuta suddetta è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze alla partita n. 4609 in testa alla ditta: Pace Enrico fu Annibale, con i seguenti dati: foglio mappa 116, particella 2-*c*, foglio di mappa 129, particelle 2, 3, 4, 5, 6-*b*, 7-*b*, per la superficie complessiva di ettari 138.92.00 e con la rendita imponibile di L. 17.670,37.

Alla partita n. 4610 in testa alla ditta Pace Maria Antonietta fu Annibale, maritata Marini, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-*a*, foglio di mappa 117, particella 2-*a*, foglio di mappa 129, particelle, 6-*a*, 7-*a*, 8-*a*, per la superficie complessiva di ettari 141.23.60 e con la rendita imponibile di L. 18.689,22.

Alla partita n. 4612 in testa alla ditta Pace Filippo fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-*b*, foglio di mappa 117, particella 2-*b*, foglio di mappa 129 particella 9-*a*, 16-*a*, 17-*a*, 18, per la superficie complessiva di ettari 141.53.70 e con la rendita imponibile di lire 18.584,14.

Alla partita n. 4613 in testa alla ditta Pace Giuseppe fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-*d*, foglio di mappa 129, particelle 7-*c*, 8-*b*, 9-*b*, 13, 14, 15/1, 16-*b*, 17-*b*, per la superficie complessiva di ettari 141.28.10 e con la rendita imponibile di L. 18.591,17.

Alla partita n. 3335 del catasto urbano di Sezze in testa alla ditta Pace Giuseppe fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 129, mappale 15/2, casa piani 1, vani 1, con l'imponibile di L. 106,65 p. a. Parte siffatta della tenuta « Ponte Bianco » è della estensione di ettari 562.97.40;

Veduta l'istanza 2 settembre 1936-XIV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi sopradescritti — costituenti le tenute del « Tabio », « Cassanello e Quartaccio » e parte della tenuta « Ponte Bianco » — sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'O.N.C., che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 225.000 (lire duecentoventicinquemila) per la tenuta « Tabio »; la somma di L. 210.000 (duecentodiecimila) per le tenute « Cassanello e Quartaccio » e la somma di L. 660.000 (seicentosessantamila) per la parte richiesta della tenuta « Ponte Bianco », somme da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 94. — D'ELIA.

(273)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(331)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1936-XV.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079;
Visto il R. decreto 11 giugno 1936-XIV, n. 1067 che approva lo statuto della Banca d'Italia;
Sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, la tassa annua dovuta sulla circolazione media dei biglietti della Banca d'Italia e dei suoi titoli fiduciari sarà calcolata, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'Istituto, in ragione di un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di 0,50 per cento e sarà devoluta per intero allo Stato.
Non sono soggetti a tassa i biglietti emessi dalla Banca medesima per anticipazioni consentite al Tesoro a tenore del successivo art. 2.

Art. 2.

L'importo delle anticipazioni temporanee al Tesoro, previsto dall'art. 4 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, è elevato ad un miliardo.
Quante volte esigenze dello Stato, di carattere straordinario ed eccezionale, determinassero la necessità di porre a disposizione del Tesoro ulteriori fondi, questi, previo accordo tra il Ministro per le finanze ed il Governatore della Banca d'Italia, anche agli effetti della determinazione del relativo compenso spettante all'Istituto di emissione, saranno somministrati dietro rilascio a garanzia di buoni del Tesoro ordinari.

Art. 3.

In applicazione della disposizione contenuta nel comma 8° dell'art. 54 dello statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936-XIV, n. 1067, il residuo degli utili netti annuali conseguiti dalla Banca secondo il bilancio approvato e risultante dopo effettuati i prelevamenti e le distribuzioni di cui ai precedenti comma dell'articolo stesso, è devoluto allo Stato.

Art. 4.

La gestione del servizio di Tesoreria nel territorio del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti, prorogata al 31 dicembre 1936 giusta il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, numero 2079, nonchè quella successivamente istituita e da istituire nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, continuerà ad essere tenuta dalla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1950, con l'osservanza di tutte le norme, condizioni e pattuizioni attualmente vigenti, salvo il disposto degli articoli seguenti, e salvo disdetta da darsi da una delle due parti con preavviso di almeno un anno.
Per il disimpegno del servizio sopra indicato, la Banca d'Italia sarà rimborsata delle spese relative con la convenuta somma di L. 30.000.000 a far tempo dal 1° gennaio 1937, escluso qualsiasi altro compenso diretto od indiretto.

Art. 5.

Il Tesoro è esonerato dall'obbligo ad esso fatto dall'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, di lasciare alla Banca una dotazione permanente di 50 milioni di lire come fondo minimo di cassa per il disimpegno del servizio di Tesoreria.
Le speciali convenzioni riguardanti i fondi di dotazione per le Sezioni di Tesoreria nelle Colonie cessano di avere vigore col 1° gennaio 1937.
Il Ministro per le finanze ed il Governatore della Banca d'Italia stabiliranno con apposite convenzioni le modalità inerenti al servizio di Tesoreria nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nelle Colonie e nei Possedimenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(344)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1936-XV.
Istituzione dell'Ufficio dei conti correnti postali in Trento.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'ordinamento del servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato con R. decreto del 14 giugno 1928-VI, n. 1309;
Considerata la necessità dell'istituzione di un Ufficio dei conti correnti postali a Trento;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 novembre 1936-XV è istituito, in Trento, l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.
L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Trento, disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Bolzano e di Trento.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(314)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Udine, dell'estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935 e 12 agosto 1936, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(328)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo);

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 150 lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella zona suddetta, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

(329) *Il Ministro*: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.
Autorizzazione ai soci delle sezioni dell'Associazione provinciale cacciatori di Terni all'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in una zona della provincia di Terni;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Terni e della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

Ritenuta l'opportunità di permettere in detta zona la caccia alla selvaggina migratoria onde evitare i danni che detta selvaggina produce agli uliveti;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Terni è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a concedere, ai soci delle sezioni della Associazione provinciale cacciatori di Terni, il permesso di cacciare nella zona suddetta la selvaggina migratoria in appostamenti temporanei, limitatamente alle specie per cui la caccia è consentita dal decreto Ministeriale, 19 dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

(330) *Il Ministro*: Rossoni.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera in data 2 febbraio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1937-XV, e contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

(347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Media dei cambi e dei titoli

del 3 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 10
Francia (Franco)	88, 55
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	5, 72
Austria (Shilling)	3, 5555
Belgio (Belga)	3, 205
Cecoslovacchia (Corona)	66, 33
Danimarca (Corona)	4, 1565
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 6785
Olanda (Fiorino)	10, 405
Polonia (Zloty)	359, 90
Svezia (Corona)	4, 8005
Turchia (Lira turca)	15, 102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	74, 25
Id. 3,50 % (1902)	71, 50
Id. 3,00 % (Lordo)	55, 25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 925
Rendita 5 % (1935)	91, 775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 20
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92, 10
Id. id. 5 % - Id. 1944	99, 05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Media dei cambi e dei titoli

del 4 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 10
Francia (Franco)	88, 55
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	5, 72
Austria (Shilling)	3, 5555
Belgio (Belga)	3, 205
Cecoslovacchia (Corona)	66, 33
Danimarca (Corona)	4, 1565
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 6785
Olanda (Fiorino)	10, 405
Polonia (Zloty)	359, 90
Svezia (Corona)	4, 8005
Turchia (Lira turca)	15, 102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	74, 175
Id. 3,50 % (1902)	71, 425
Id. 3,00 % (Lordo)	55, 25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 95
Rendita 5 % (1935)	91, 575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 90
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 80
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 70
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 55

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si provvede allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti);

Dispone:

Il rag. Giuseppe Guidazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) ed i signori Santuccio dott. Pasquale, Nevani cav. Antonio e Giansante Nicola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(332)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera (Enna) in liquidazione.

L'anno millenovecentotrentasette, anno XV, il giorno ventisei del mese di gennaio di Valguarnera, e nella sede dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » in liquidazione, sita in questa piazza Umberto I, n. 2, si sono riuniti i signori comm. avv. Prato Cristofero fu Gaetano, Battiato Antonino fu Pier Francesco e Leanza Sebastiano fu Vito, membri del Comitato di sorveglianza nominati con decreto del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito del 21 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 dicembre 1936, n. 301, all'oggetto di nominare ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il presidente del Comitato di sorveglianza.

Il sig. Battiato Antonino propone pertanto che la nomina cada sul comm. avv. Cristofero Prato.

Procedutosi all'elezione del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » in liquidazione, corrente in Valguarnera, i membri del Comitato stesso per acclamazione hanno eletto il sig. avv. comm. Cristofero Prato che ha dichiarato di accettare.

Letto ed approvato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cristofero Prato - Antonino Battiato - Leanza Sebastiano.

(333)

Assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. di Sabbioneta (Mantova) da parte della Banca provinciale lombarda S. A. di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 48, 2° comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la domanda presentata dalla Banca provinciale lombarda con sede in Bergamo, tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato al progettato assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. con sede in Sabbioneta (Mantova);

Visti gli estratti autentici delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca provinciale lombarda del 29 settembre u. s. e del Banco S. Sebastiano del 9 ottobre u. s. concernenti le condizioni dell'assorbimento stesso;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità della deliberazione adottata nella seduta del 5 dicembre 1936-XV, dal Comitato dei Ministri di cui al sopra citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dichiara

che nulla osta all'assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. - Sabbioneta, da parte della Banca provinciale lombarda S. A. sedente in Bergamo alle condizioni tutte specificate nelle anzidette delibere dei rispettivi Consigli di amministrazione e conseguentemente autorizza la Banca provinciale lombarda a sostituirsi con una filiale nella piazza di Sabbioneta al Banco di S. Sebastiano che viene assorbito, ed a procedere, per contro, alla chiusura della propria filiale sulla piazza di Commessaggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(334)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1936-XV, n. 7146-11-1.3.1.;
Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata.
Dal concorso sono escluse le donne.
I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.
Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.
Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.
Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali il limite massimo di età è elevato a 35 anni.
Con l'aumento del limite di età, di cui sopra, si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.
Le disposizioni di cui ai comma 6 e 7 si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.
Per gli aspiranti appartenenti al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV abbiano riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo C o parificabile delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.
Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.
Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.
I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.
Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.
Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.
Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.
Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che siano stati richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 dell'art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione alla quale appartengono, da cui risulti che erano in servizio civile non di ruolo alla data del 18 dicembre 1936-XV, ed un certificato dell'Amministrazione presso la quale i candidati hanno sostenuto esame di concorso, comprovante il conseguimento dell'idoneità nel concorso stesso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi, salvo che si tratti di concorrenti richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(341)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XIII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1936-XV, n. 7146-11-1.3.1;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioi militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età, di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma sei e sette si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Per gli aspiranti appartenenti al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742 ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV abbiano riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretari nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante la appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che siano stati richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° dell'art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione alla quale appartengono, da cui risulti che erano in servizio civile non di ruolo alla data del 18 dicembre 1936-XV, ed un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i candidati hanno sostenuto esame di concorso, comprovante il conseguimento dell'idoneità nel concorso stesso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) i concorrenti che siano ufficiali delle forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice-segretario nei Regi provveditorati agli studi, salvo che si tratti di concorrenti richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1927-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(340)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 12 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 12 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età, di cui sopra, si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma 6 e 7 si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.

Per gl'italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.; ovvero del Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti;

m) gli aspiranti richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'Autorità militare competente.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*) *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli

del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e *insindacabile*, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari e essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(342)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di segretario-economo nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2359, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi nelle pubbliche Amministrazioni per l'anno 1937;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto che il precedente concorso per posti di segretario-economo nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti, bandito con decreto Ministeriale 13 marzo 1935, venne sospeso e che, pertanto, deve considerarsi annullato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di segretario-economo in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso verrà corrisposto un assegno mensile di L. 600.

Trascorso tale periodo ad essi spetta lo stipendio corrispondente al grado 11°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, più le indennità di legge, assegni da ridursi in conformità dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentarsi dell'8 % in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Sono esonerati dalla prova coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46.

Art. 3.

Le domande di ammissione, scritte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti, come in appresso specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno contenere la indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato. Inoltre, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª) qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'indirizzo dichiarato.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine stabilito e che non avessero corredata la domanda di tutti i documenti richiesti.

Sono parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e inoltre l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P. N. F.; per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Fascio sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'indicazione della data della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che siano legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di nove anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., per gli ex combattenti decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa su quei limiti di età una proroga di quattro anni.

Potranno prendere parte al concorso senza limite di età coloro che, alla data del presente decreto prestino servizio, in seguito a regolare incarico, nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo da almeno due anni; i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato; i candidati che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio civile da almeno due anni;

c) originale o copia autentica del diploma di ragioniere, o quello di ragioniere e perito commerciale;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

i) fotografia del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, compreso le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che, alla data del presente decreto, già prestino servizio, in seguito ad incarico ufficiale, di segretario-economo nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o che abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare il documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

b) una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo dello Stato; elementi di ragioneria e di contabilità di Stato; nozioni di legislazione scolastica: nozioni di statistica.

Art. 5.

La prova scritta e quella orale avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 6.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(323)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto 3 giugno 1936, pubblicato sul n. 164 della *Gazzetta Ufficiale*, col quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di medico condotto per la provincia di Ascoli Piceno;

Vista la rinuncia del dott. Calvaresi Armando e le dichiarazioni degli altri vincitori del concorso stesso;

Tenute presenti le domande dei concorrenti e le loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serafini Antonio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto di Massa Fermana.

Ascoli Piceno, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(297)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto i propri decreti n. 18380 e 18379 del 7 settembre 1936, pubblicati sul Foglio annunzi legali della provincia n. 74, del 15 settembre detto anno, con cui si fa luogo all'approvazione della graduatoria delle vincitrici del concorso a n. 13 posti di levatrice condotta in provincia di Littoria ed alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera, n. 7643 dell'8 dicembre 1936, con cui il commissario prefettizio di Cori fa presente che la signora Baldini Venere, designata come levatrice per la frazione di Giulianello di quel Comune, è stata dichiarata dimissionaria per non aver assunto servizio entro il termine massimo di giorni trenta;

Viste le domande delle interessate;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Casucci Teresa in Donnini è dichiarata vincitrice del concorso a tredici posti di levatrici condotta in provincia di Littoria e destinata a prestar servizio nella condotta di Giulianello (Cori).

Il commissario prefettizio di Cori è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Littoria, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: GIACONE.

(296)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936-anno XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto 24 aprile 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Colonna Giovanni fu Vincenzo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 16 aprile e San Rossore 25 giugno 1936-XIV, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 4 ottobre 1922 e 20 dicembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lusuardi Giuseppe fu Girolamo.

(343)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2361.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2362.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936, per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 1° aprile 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dei diritti di dogana, a partire dalla data anzidetta, di centomila quintali di acciaio in blooms e bidoni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2363.

Cancellazione degli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, furono aggiunti agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava gli abitati suddetti, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altre opere;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2364.

Cancellazione dell'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1919, n. 2406, col quale l'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2365.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto fascista sperimentale della ceramica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 23 luglio 1936, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto fascista sperimentale della ceramica, costituito per gli scopi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto fascista sperimentale della ceramica aderente alla Confederazione fascista degli industriali, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Istituto al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 18. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto fascista sperimentale della ceramica.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È istituito in Milano ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nell'interesse delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, un « Istituto fascista sperimentale della ceramica », avente lo scopo di compiere le ricerche e le analisi occorrenti all'industria della ceramica, nelle sue diverse branche (ceramica propriamente detta, refrattari, grès, abrasivi e laterizi).

L'Istituto aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale costituisce nel suo seno due sezioni:
a) la sezione per smalti, vernici e colori;
b) la sezione per le argille e i caolini e per lo studio di altri problemi interessanti l'industria della ceramica.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale ha i seguenti compiti:

1° di promuovere alla stregua delle progressive conquiste nazionali nel campo delle ricerche delle materie prime, la graduale possibile sostituzione di quelle importate;

2° di contribuire mediante ricerche sperimentali allo studio dei problemi riguardanti la ceramica, diffondendone i risultati e dando gli opportuni consigli ai produttori, affinchè nelle singole lavorazioni possano essere introdotti i necessari miglioramenti;

3° di svolgere azione intesa al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria della ceramica;

4° di eseguire analisi, prove, esperimenti;

5° di tenere nei modi consentiti dalle disposizioni di legge, e d'intesa con le Associazioni sindacali competenti, corsi di istruzione teorico-pratici per operai e capi operai della industria ceramica;

6° di curare la diffusione degli studi e notizie interessanti l'industria della ceramica, ed in particolare dei risultati ottenuti dalle ricerche scientifiche e pratiche che si eseguiscono all'interno ed all'estero.

Organi dell'Istituto.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio si compone:

1° del presidente dell'Istituto;

2° di cinque rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;

3° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica;

4° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

5° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

6° di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista delle belle arti;

7° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

8° di un direttore in carica di Regia scuola di ceramica del Regno, designato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli altri Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'Istituto potranno nominare nel Consiglio propri rappresentanti in rapporto all'ammontare del contributo annuo versato e secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.

Il direttore dell'Istituto sperimentale parteciperà alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi ed in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il termine suddetto può essere abbreviato e l'invito può essere fatto con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà, e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 7.

Spetta al Consiglio:

a) eleggere il vice presidente;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto non oltre rispettivamente il 30 settembre ed il 30 aprile di ogni anno;

c) adottare ogni deliberazione relativa all'ordinamento ed al funzionamento interno dell'Istituto, nonchè all'inquadramento ed alla nomina del personale;

d) deliberare eventuali modifiche al presente statuto;

e) dare parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal presidente.

Art. 8.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali; ha la rappresentanza legale dell'Istituto, e la sua nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il presidente ordina le spese entro i limiti del bilancio e dispone per l'ordinario funzionamento dell'Ente. È di diritto presidente del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Patrimonio ed amministrazione.

Art. 9.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Istituto;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Al principio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio a cura del presidente l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 10.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo deliberato annualmente dalla Federazione Nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;

b) da contributi volontari di Enti e di privati;

c) dagli interessi attivi, dalle rendite patrimoniali e da ogni altra somma che per atti di liberalità o per qualsiasi diverso titolo pervenga all'Istituto.

Art. 11.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 12.

Per ciascun esercizio finanziario sarà nominato un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed un supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo ed un supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali ed uno effettivo nominato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.

Art. 13.

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento agli statuti ed alle deliberazioni della Confederazione fascista degli industriali e della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2366.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Roncaro (Pavia).

N. 2366. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Roncaro (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2367.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite del comune di Piacenza.

N. 2367. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del Suffragio in S. Antonio e dello Spirito Santo in S. Dalmazio, con sede in comune di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2368.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 2368. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione di nove quadri, dipinti su tela e che non offrono alcun interesse artistico, del valore complessivo di L. 950, costituenti un lascito della signora Forti Anna, giusta testamento olografo in data 25 settembre 1934, depositato presso l'avvocato Giovanni Marini, da destinarsi ad un Ufficio statale per l'arredamento dei propri locali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2369.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia di S. Maria degli Angeli », in Palermo.

N. 2369. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta « Compagnia di S. Maria degli Angeli » sotto il titolo degli Angelini, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 48.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 49.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti di alcune tenute dell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 30-31 luglio 1936-XIV con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi rustici qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

I. — Tenuta del « Tabio », di circa ettari 170, di pertinenza, come in catasto, della signora Pace Marianna fu Annibale vedova Avenali. La predetta tenuta confina:

a) con la proprietà di Pace Gabriella e di Pace Letizia; b) con la strada migliaria 55, già vecchio alveo del fiume Ufente; c) con la via Appia; d) con le proprietà Martellucci, Veloccia e Cooperativa « La Fratellanza » di Sonnino.

E' riportata nel vigente catasto rustico del comune di Terracina, alla partita n. 2874 in testa alla ditta: Pace contessa Marianna fu Annibale vedova Avenali, con i seguenti dati:

Foglio mappa n. 16, particelle 1-a, 2, 3-a, 3-c, 4, 5-b, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20-c, 21-b, 22 per complessivi ettari 139.90.05 e con il reddito imponibile di L. 15.466,11.

E' nel vigente catasto rustico del comune di Sezze, alla partita n. 4606 in testa alla ditta: Pace Marianna fu Annibale maritata Avenali, con i seguenti dati:

Foglio di mappa n. 132, particelle 13, 14, 15, 20 per la superficie complessiva di ettari 30.85.30 e con la rendita imponibile di L. 2990,53.

In totale la tenuta sopraindicata ha la superficie catastale di ettari 170.75.35 e il reddito imponibile di L. 18.456,64.

II. — Tenuta « Cassanello e Quartaccio » sita in territorio dei comuni di Terracina, Priverno e Sezze, della estensione di circa ettari 157 e di pertinenza, come in catasto, della signora Pace Letizia fu Annibale, maritata Cavalletti.

Le tenute predette sono costituite da due distinti accorpamenti, aventi i confini sottodescritti:

1) Tenuta Cassanello: a) proprietà della Cooperativa agricola « La Fratellanza » di Sonnino; b) proprietà di Pace Marianna vedova Avenali; c) proprietà di Pace Gabriella in Rodolfo; d) fiume Ufente;

2) Tenuta Quartaccio: a) proprietà del comm. Gaetani Giuseppe; b) tenuta di Mesa della S. A. Mesa; c) canale Selcella.

La tenuta Cassanello è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Priverno alla partita n. 2530 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale, con i seguenti dati: foglio mappa n. 75, particella 5 per ettari 88.12.00 con la rendita imponibile di L. 12.777,40; e nel vigente catasto rustico del comune di Terracina alla partita n. 2910 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale maritata Cavalletti, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 16 particelle 1-b, 3-b, 20-a, per la superficie complessiva di ettari 30.05.05 e con la rendita imponibile di L. 4331,05.

La tenuta Quartaccio è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze alla partita 4607 in testa alla ditta Pace Letizia fu Annibale maritata Cavalletti, con i seguenti dati: foglio di mappa 117, particella 6 per ettari 39.21.10 e con la rendita imponibile di L. 4509,27.

III. — Parte della tenuta « Ponte Bianco » confinante: a) col vione consorziale lungo la migliaria 49; b) con la via Appia; c) con la migliaria 50; d) con il canale Selcella.

La tenuta suddetta è riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze alla partita n. 4609 in testa alla ditta: Pace Enrico fu Annibale, con i seguenti dati: foglio mappa 116, particella 2-c, foglio di mappa 129, particelle 2, 3, 4, 5, 6-b, 7-b, per la superficie complessiva di ettari 138.92.00 e con la rendita imponibile di L. 17.670,37.

Alla partita n. 4610 in testa alla ditta Pace Maria Antonietta fu Annibale, maritata Marini, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-a, foglio di mappa 117, particella 2-a, foglio di mappa 129, particelle, 6-a, 7-a, 8-a, per la superficie complessiva di ettari 141.23.60 e con la rendita imponibile di L. 18.689,22.

Alla partita n. 4612 in testa alla ditta Pace Filippo fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-b, foglio di mappa 117, particella 2-b, foglio di mappa 129 particella 9-a, 16-a, 17-a, 18, per la superficie complessiva di ettari 141.53.70 e con la rendita imponibile di lire 18.584,14.

Alla partita n. 4613 in testa alla ditta Pace Giuseppe fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 116, particella 2-d, foglio di mappa 129, particelle 7-c, 8-b, 9-b, 13, 14, 15/1, 16-b, 17-b, per la superficie complessiva di ettari 141.28.10 e con la rendita imponibile di L. 18.591,17.

Alla partita n. 3335 del catasto urbano di Sezze in testa alla ditta Pace Giuseppe fu Annibale, con i seguenti dati: foglio di mappa 129, mappale 15/2, casa piani 1, vani 1, con l'imponibile di L. 106,65 p. a. Parte siffatta della tenuta « Ponte Bianco » è della estensione di ettari 562.97.40;

Veduta l'istanza 2 settembre 1936-XIV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi sopradescritti — costituenti le tenute del « Tabio », « Cassanello e Quartaccio » e parte della tenuta « Ponte Bianco » — sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'O.N.C., che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 225.000 (lire duecentoventicinquemila) per la tenuta « Tabio »; la somma di L. 210.000 (duecentodiecimila) per le tenute « Cassanello e Quartaccio » e la somma di L. 660.000 (seicentosessantamila) per la parte richiesta della tenuta « Ponte Bianco », somme da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 94. — D'ELIA.

(273)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(331)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1936-XV.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079;
Visto il R. decreto 11 giugno 1936-XIV, n. 1067 che approva lo statuto della Banca d'Italia;
Sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, la tassa annua dovuta sulla circolazione media dei biglietti della Banca d'Italia e dei suoi titoli fiduciari sarà calcolata, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'Istituto, in ragione di un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di 0,50 per cento e sarà devoluta per intero allo Stato.

Non sono soggetti a tassa i biglietti emessi dalla Banca medesima per anticipazioni consentite al Tesoro a tenore del successivo art. 2.

Art. 2.

L'importo delle anticipazioni temporanee al Tesoro, previsto dall'art. 4 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, è elevato ad un miliardo.

Quante volte esigenze dello Stato, di carattere straordinario ed eccezionale, determinassero la necessità di porre a disposizione del Tesoro ulteriori fondi, questi, previo accordo tra il Ministro per le finanze ed il Governatore della Banca d'Italia, anche agli effetti della determinazione del relativo compenso spettante all'Istituto di emissione, saranno somministrati dietro rilascio a garanzia di buoni del Tesoro ordinari.

Art. 3.

In applicazione della disposizione contenuta nel comma 8° dell'art. 54 dello statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936-XIV, n. 1067, il residuo degli utili netti annuali conseguiti dalla Banca secondo il bilancio approvato e risultante dopo effettuati i prelevamenti e le distribuzioni di cui ai precedenti comma dell'articolo stesso, è devoluto allo Stato.

Art. 4.

La gestione del servizio di Tesoreria nel territorio del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti, prorogata al 31 dicembre 1936 giusta il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, numero 2079, nonchè quella successivamente istituita e da istituire nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, continuerà ad essere tenuta dalla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1950, con l'osservanza di tutte le norme, condizioni e pattuizioni attualmente vigenti, salvo il disposto degli articoli seguenti, e salvo disdetta da darsi da una delle due parti con preavviso di almeno un anno.

Per il disimpegno del servizio sopra indicato, la Banca d'Italia sarà rimborsata delle spese relative con la convenuta somma di L. 30.000.000 a far tempo dal 1° gennaio 1937, escluso qualsiasi altro compenso diretto od indiretto.

Art. 5.

Il Tesoro è esonerato dall'obbligo ad esso fatto dall'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, di lasciare alla Banca una dotazione permanente di 50 milioni di lire come fondo minimo di cassa per il disimpegno del servizio di Tesoreria.

Le speciali convenzioni riguardanti i fondi di dotazione per le Sezioni di Tesoreria nelle Colonie cessano di avere vigore col 1° gennaio 1937.

Il Ministro per le finanze ed il Governatore della Banca d'Italia stabiliranno con apposite convenzioni le modalità inerenti al servizio di Tesoreria nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nelle Colonie e nei Possedimenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(344)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1936-XV.
Istituzione dell'Ufficio dei conti correnti postali in Trento.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'ordinamento del servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato con R. decreto del 14 giugno 1928-VI, n. 1309;
Considerata la necessità dell'istituzione di un Ufficio dei conti correnti postali a Trento;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 novembre 1936-XV è istituito, in Trento, l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Trento, disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Bolzano e di Trento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(314)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Udine, dell'estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935 e 12 agosto 1936, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(328)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo);

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 150 lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella zona suddetta, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

(329) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1937-XV.

Autorizzazione ai soci delle sezioni dell'Associazione provinciale cacciatori di Terni all'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in una zona della provincia di Terni;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Terni e della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

Ritenuta l'opportunità di permettere in detta zona la caccia alla selvaggina migratoria onde evitare i danni che detta selvaggina produce agli uliveti;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Terni è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a concedere, ai soci delle sezioni della Associazione provinciale cacciatori di Terni, il permesso di cacciare nella zona suddetta la selvaggina migratoria in appostamenti temporanei, limitatamente alle specie per cui la caccia è consentita dal decreto Ministeriale 19 dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1937 - Anno XV

(330) *Il Ministro*: ROSSONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera in data 2 febbraio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1937-XV, e contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

(347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Media dei cambi e dei titoli

del 3 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,10
Francia (Franco)	88,55
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1565
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6785
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,8005
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,925
Rendita 5 % (1935)	91,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Media dei cambi e dei titoli

del 4 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,10
Francia (Franco)	88,55
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1565
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6785
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,8005
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,95
Rendita 5 % (1935)	91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,90
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,55

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si provvede allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti);

Dispone:

Il rag. Giuseppe Guidazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) ed i signori Santuccio dott. Pasquale, Nevani cav. Antonio e Giansante Nicola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(332)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera (Enna) in liquidazione.

L'anno millenovecentotrentasette, anno XV, il giorno ventisei del mese di gennaio di Valguarnera, e nella sede dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » in liquidazione, sita in questa piazza Umberto I, n. 2, si sono riuniti i signori comm. avv. Prato Cristofero fu Gaetano, Battiato Antonino fu Pier Francesco e Leanza Sebastiano fu Vito, membri del Comitato di sorveglianza nominati con decreto del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito del 21 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 dicembre 1936, n. 301, all'oggetto di nominare ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il presidente del Comitato di sorveglianza.

Il sig. Battiato Antonino propone pertanto che la nomina cada sul comm. avv. Cristofero Prato.

Procedutosi all'elezione del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » in liquidazione, corrente in Valguarnera, i membri del Comitato stesso per acclamazione hanno eletto il sig. avv. comm. Cristofero Prato che ha dichiarato di accettare.

Letto ed approvato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cristofero Prato - Antonino Battiato - Leanza Sebastiano.

(333)

Assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. di Sabbioneta (Mantova) da parte della Banca provinciale lombarda S. A. di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 48, 2° comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la domanda presentata dalla Banca provinciale lombarda con sede in Bergamo, tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato al progettato assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. con sede in Sabbioneta (Mantova);
Visti gli estratti autentici delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca provinciale lombarda del 29 settembre u. s. e del Banco S. Sebastiano del 9 ottobre u. s. concernenti le condizioni dell'assorbimento stesso;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità della deliberazione adottata nella seduta del 5 dicembre 1936-XV, dal Comitato dei Ministri di cui al sopra citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dichiara

che nulla osta all'assorbimento del Banco S. Sebastiano S. A. - Sabbioneta, da parte della Banca provinciale lombarda S. A. sedente in Bergamo alle condizioni tutte specificate nelle anzidette delibere dei rispettivi Consigli di amministrazione e conseguentemente autorizza la Banca provinciale lombarda a sostituirsi con una filiale nella piazza di Sabbioneta al Banco di S. Sebastiano che viene assorbito, ed a procedere, per contro, alla chiusura della propria filiale sulla piazza di Commessaggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(334)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1936-XV, n. 7146-11-1.3.1.;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età, di cui sopra, si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma 6 e 7 si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Per gli aspiranti appartenenti al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV abbiano riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo C o parificabile delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che siano stati richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 dell'art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione alla quale appartengono, da cui risulti che erano in servizio civile non di ruolo alla data del 18 dicembre 1936-XV, ed un certificato dell'Amministrazione presso la quale i candidati hanno sostenuto esame di concorso, comprovante il conseguimento dell'idoneità nel concorso stesso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere d), e), f) e g), i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi, salvo che si tratti di concorrenti richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(341)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XIII, n. 1554;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduto la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1936-XV, n. 7146-11-1.3.1;
Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioi militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età, di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma sei e sette si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Per gli aspiranti appartenenti al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742 ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV abbiano riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretari nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante la appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che siano stati richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° dell'art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione alla quale appartengono, da cui risulti che erano in servizio civile non di ruolo alla data del 18 dicembre 1936-XV, ed un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i candidati hanno sostenuto esame di concorso, comprovante il conseguimento dell'idoneità nel concorso stesso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) i concorrenti che siano ufficiali delle forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice-segretario nei Regi provveditorati agli studi, salvo che si tratti di concorrenti richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1927-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(340)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 12 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire per l'anno 1937-XV pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 12 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età, di cui sopra, si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma 6 e 7 si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XV.

Per gl'italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.; ovvero del Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti;

m) gli aspiranti richiamati per esigenze di carattere eccezionale dovranno provare tale qualità con apposito certificato rilasciato dall'Autorità militare competente.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*) *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli

del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi o delle Biblioteche pubbliche governative.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e *insindacabile*, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari e essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(342)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di segretario-economo nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2359, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi nelle pubbliche Amministrazioni per l'anno 1937;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto che il precedente concorso per posti di segretario-economo nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti, bandito con decreto Ministeriale 13 marzo 1935, venne sospeso e che, pertanto, deve considerarsi annullato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di segretario-economo in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso verrà corrisposto un assegno mensile di L. 600.

Trascorso tale periodo ad essi spetta lo stipendio corrispondente al grado 11°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, più le indennità di legge, assegni da ridursi in conformità dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentarsi dell'8 % in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Sono esonerati dalla prova coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46.

Art. 3.

Le domande di ammissione, scritte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti, come in appresso specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno contenere la indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del candidato. Inoltre, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª) qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'indirizzo dichiarato.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine stabilito e che non avessero corredata la domanda di tutti i documenti richiesti.

Sono parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e inoltre l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P. N. F.; per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Fascio sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'indicazione della data della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura. Il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 30. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che siano legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di nove anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., per gli ex combattenti decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa su quei limiti di età una proroga di quattro anni.

Potranno prendere parte al concorso senza limite di età coloro che, alla data del presente decreto prestino servizio, in seguito a regolare incarico, nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo da almeno due anni; i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato; i candidati che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio civile da almeno due anni;

c) originale o copia autentica del diploma di ragioniere, o quello di ragioniere e perito commerciale;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

i) fotografia del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, compreso le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che, alla data del presente decreto, già prestino servizio, in seguito ad incarico ufficiale, di segretario-economo nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o che abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare il documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

b) una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo dello Stato; elementi di ragioneria e di contabilità di Stato; nozioni di legislazione scolastica: nozioni di statistica.

Art. 5.

La prova scritta e quella orale avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 6.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(323)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto 3 giugno 1936, pubblicato sul n. 164 della *Gazzetta Ufficiale*, col quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di medico condotto per la provincia di Ascoli Piceno;

Vista la rinuncia del dott. Calvaresi Armando e le dichiarazioni degli altri vincitori del concorso stesso;

Tenute presenti le domande dei concorrenti e le loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serafini Antonio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto di Massa Fermana.

Ascoli Piceno, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(297)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto i propri decreti n. 18380 e 18379 del 7 settembre 1936, pubblicati sul Foglio annunzi legali della provincia n. 74, del 15 settembre detto anno, con cui si fa luogo all'approvazione della graduatoria delle vincitrici del concorso a n. 13 posti di levatrice condotta in provincia di Littoria ed alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera, n. 7643 dell'8 dicembre 1936, con cui il commissario prefettizio di Cori fa presente che la signora Baldini Venere, designata come levatrice per la frazione di Giulianello di quel Comune, è stata dichiarata dimissionaria per non aver assunto servizio entro il termine massimo di giorni trenta;

Viste le domande delle interessate;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Casucci Teresa in Donnini è dichiarata vincitrice del concorso a tredici posti di levatrici condotta in provincia di Littoria e destinata a prestar servizio nella condotta di Giulianello (Cori).

Il commissario prefettizio di Cori è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Littoria, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: GIACONE.

(296)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.